

a L. 17.511.250.

Il prezzo di acquisto doveva determinarsi, come di consueto, capitalizzando le annuità di contributo, man mano che venivano liquidate con regolari decreti, al giorno del pagamento, ed al saggio d'interesse contrattuale del 6.75% per il primo contratto e del 6.50% per il secondo e terzo contratto.

Il valore capitale delle singole annuità scontate è risultato superiore al contributo, cui le annuità stesse si inferivano, e ciò per due ragioni:

a) per compensazione di interessi: poiché tra le annuità formanti oggetti degli sconti vi era sempre qualcuna la cui decorrenza, ai fini del pagamento da parte dello Stato, rimontava a data anteriore alla data dello sconto da parte dell'Istituto;

b) per la differenza tra il tasso applicato dall'Istituto nella capitalizzazione delle annuità (6.75 - 6.50%) e quello adottato dallo Stato nella determinazione delle annuità stesse (7.25), fino al novembre 1932.

Da ciò è derivato che l'intera operazione ha portato ad un esborso da parte dell'Istituto di